

FOGLIO INFORMATIVO

Cessione del credito fiscale da Superbonus 110%, Ecobonus e altri bonus fiscali Edilizi

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale: Banca Popolare dell'Alto Adige S.p.A.

Sede legale e amministrativa: Via del Macello, 55 – 39100 Bolzano

Telefono: 800 585 600 Fax 0471944999

Email: contact@volksbank.it PEC contact@pec.volksbank.it

Indirizzo del sito internet: www.volksbank.it

Contatto: Contact Center 800 585 600 **Codice Banca ABI:** 5856-0

Codice BIC: BPAAIT 2B

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia: 5856

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese (cod. fiscale/P. Iva): 00129730214

Autorità di controllo: Banca d'Italia con sede in Via Nazionale 91 – 00184 Roma

Sistema di garanzie cui la Banca aderisce: Fondo Nazionale di Garanzia e Fondo Interbancario di tutela dei Depositi

COSA SONO SUPERBONUS 110%, ECOBONUS ED ALTRI BONUS FISCALI EDILIZI?

Superbonus è un'agevolazione prevista dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, convertito dalla Legge 77/2020 e successive modifiche) che eleva al 110% l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico sostenute da persone fisiche e altri soggetti dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il termine è posticipato al 31 dicembre 2022 per i condomini (indipendentemente dalla percentuale di esecuzione dei lavori) e per gli edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o più comproprietari (se almeno il 60% dei lavori è stato eseguito entro il 30 giugno 2022). Per gli IACP il termine è fissato al 30 giugno 2023, prorogato al 31 dicembre 2023 se al 30 giugno sono stati eseguiti almeno il 60% dei lavori.

Superbonus 110%, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi indicati nel presente Foglio Informativo sono le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte degli interventi di cui rispettivamente agli artt. 119, 119-ter, 121 Decreto Legge 34/2020 e convertito con legge n. 77 del 17 luglio 2020, e come successivamente modificato e integrato dalla Legge 234/2021 (Legge di bilancio 2022), degli artt. 14, 16 e 16ter, Decreto Legge 63/2013 convertito con modificazioni con Legge n. 90 del 3 agosto 2013, art. 16bis del D.P.R. del 22.12.1986 n. 917, dell'art. 1 co. 219 e 220 della Legge n. 160 del 27.12.2019, come:

- recupero del patrimonio edilizio
- installazione di impianti fotovoltaici;
- efficientamento energetico
- adozione di misure antisismiche
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti
- superamento e eliminazione barriere architettoniche

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio e successive modifiche, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, ha disciplinato l'utilizzo di questa tipologia di bonus in due modalità (c.d. Opzione):

- mediante "sconto in fattura" che consiste in un contributo sotto forma di sconto sugli importi dovuti al soggetto che ha eseguito i lavori/interventi. Tale sconto può essere al massimo pari al corrispettivo stesso. Con l'applicazione dello sconto in fattura la titolarità del credito di imposta passa in capo al soggetto che ha effettuato i lavori/interventi, il quale potrà usufruire della stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario. Resta ferma la possibilità per il soggetto che ha effettuato i lavori e che è divenuto titolare del credito di imposta a seguito dell'applicazione dello sconto in fattura di cedere il credito di imposta così maturato ad altri soggetti, tra i quali anche gli Istituti di Credito e intermediari finanziari;
 - mediante trasformazione del diritto alla detrazione in un corrispondente credito di imposta con cessione del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.
- Il soggetto titolare del credito d'imposta può cedere il credito d'imposta ai sensi di legge.

L'Opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (SAL) che, con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110%, non potranno essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento dovrà riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

La misura della detrazione ed i tempi di compensazione del credito di imposta da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica, etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per i Superbonus al 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio: la detrazione è al 110% e la compensazione può avvenire in 4 o 5 quote annuali a seconda dell'anno in cui sono state sostenute le spese;
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus) la detrazione avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): la detrazione avverrà in 10 quote annuali;
- per i bonus di cui agli interventi finalizzati a superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter Decreto Rilancio: la compensazione avviene in 5 quote annuali di pari importo.

COS'È LA CESSIONE DEL CREDITO FISCALE?

La Cessione del credito fiscale è un prodotto attraverso il quale il Cliente (in qualità di cedente), che ha maturato un credito d'imposta ai sensi della normativa vigente specificata nel presente Foglio Informativo, trasferisce alla Banca (in qualità di cessionaria) pro-soluto e a titolo definitivo la piena titolarità del credito di imposta, ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata, senza dover attendere la compensazione su più annualità, ad un prezzo di acquisto concordato.

CARATTERISTICHE E RISCHI

La Cessione del credito fiscale è un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

La modalità di svolgimento del rapporto prevede la sottoscrizione prima di un contratto preliminare, con cui il cliente si impegna a cedere pro soluto, in via esclusiva, alla Banca l'intero credito di imposta che sarà venuto ad esistenza o verrà ad esistenza a partire dalla data di sottoscrizione del preliminare stesso, come risultante dal visto di conformità / asseverazione, e poi di un contratto definitivo.

L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta e con l'avvenuto trasferimento dei crediti dal "cassetto fiscale" del Cliente a quello della Banca.

La Banca, in ogni caso, si riserva di valutare, nel rispetto dei requisiti di ammissibilità e della sostenibilità dell'operazione, l'acquisto dei crediti del beneficiario.

I Bonus sono destinati a:

- Persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni;
- Condomini. In qualità di Consumatori, i Condomini sottoscriveranno il contratto di cessione del credito per il tramite dell'amministratore, a tal fine delegato. Sono esclusi i condomini composti esclusivamente da persone giuridiche;
- Istituti autonomi case popolari (IACP)
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli interventi sugli immobili da essi posseduti e assegnati ai propri soci;
- Enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS), Associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (limitatamente ai lavori sugli immobili o parti di essi adibiti a spogliatoi);
- Imprese, divenute titolari del credito di imposta a seguito dell'esercizio dell'Opzione da parte di uno dei soggetti ex art. 119 e 119ter co. 9 D.L.

CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il Contratto Preliminare di Cessione si intenderà automaticamente risolto di diritto nel caso in cui, dopo che il Cliente abbia consegnato alla Banca la documentazione relative alle Spese di Terzi, venisse superato il Tasso Soglia come meglio definito ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e successive modifiche (c.d. Legge Usura). In tal caso, nulla sarà dovuto dalla Banca al Cliente a titolo di rimborso o risarcimento, per qualsivoglia ragione o titolo.

REQUISITI

- Titolarità di un credito fiscale, che non sia stato oggetto di precedente cessione e che venga munito di Codice Identificativo Univoco, secondo normativa di cui sopra con un importo minimo del credito ceduto di 10.000,00 euro
- Residenza in paesi UE e Svizzera
- Titolarità di un rapporto di conto corrente presso la banca

La Banca procede all'acquisto dei Crediti d'Imposta se sussistono anche i seguenti ulteriori presupposti:

- se il Cliente consegna alla Banca il visto di conformità, l'asseverazione, nonché tutti gli ulteriori documenti ritenuti dalla stessa necessari per verificare l'esistenza del Credito d'Imposta e per consentire le verifiche antiriciclaggio di cui al D.Lgs n. 231/2007;
- se il cliente consegna alla Banca il Codice Identificativo Univoco attribuito al credito di imposta;
- se non sussiste l'obbligo della Banca di astenersi dal procedere all'acquisto del Credito d'Imposta (art. 122-bis comma 4 D.Lgs n. 34/2020);

- se l'efficacia della comunicazione della cessione e/o dell'opzione all'Agenzia delle Entrate non viene sospesa (art. 122-bis comma 1 D.Lgs n. 34/2020);
- se il Cliente, qualificabile come azienda, ha comunicato alla Banca i dati dei subappaltatori dei quali eventualmente si avvale nell'esecuzione dei lavori.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della banca e minima se a favore del cliente.

| VOCI | COSTI |
|---|---|
| Interventi edilizi con detrazione del credito fiscale in 4 o 5 quote annuali (a seconda dell'anno in cui sono state sostenute le spese) | 86,00% del valore nominale del credito acquistato |
| esempio: la banca riconosce € 8.600,00 per ogni 10.000,00 euro di credito fiscale acquistato. | |
| Interventi edilizi - con detrazione del credito fiscale in 10 quote annuali | 70,00% del valore nominale del credito acquistato |
| esempio: la banca riconosce 7.000,00 euro ogni 10.000,00 euro di credito fiscale acquistato | |
| Importo minimo del credito ceduto | 10.000,00 euro |
| Spese a carico di Cliente Privato o Cliente Impresa per cessione diretta per ogni singolo intervento e SAL riferito ad ogni singola unità immobiliare | 225,00 euro |
| Spese a carico di Cliente Condominio* per cessione diretta per ogni singolo intervento e SAL | 3,00% sull'ammontare del credito |
| Spese a carico di Cliente Impresa per Cessione a seguito di sconto in fattura | 3,00% sull'ammontare del credito |
| Penale in caso di non perfezionamento del Contratto su iniziativa del cliente | 500,00 euro |

*include anche condomini minimi con e senza codice fiscale

Il Corrispettivo di cessione sarà pagato dalla Banca al Cliente quando il credito risulti nel cassetto fiscale della Banca e il Cliente abbia consegnato alla Banca la documentazione accompagnatoria prevista.

Il corrispettivo sarà corrisposto al Cliente mediante accredito sul conto corrente indicato dal Cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG relativo alle specifiche operazioni, di cui alla legge sull'usura 108/96 nella versione vigente.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito www.volksbank.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

| | |
|--|---|
| Spese di certificazione, asseverazione | Si tratta dei costi di certificazione, asseverazione, validazione e quanto previsto dalla normativa per accedere ai benefici fiscali, tutti detraibili fiscalmente. |
|--|---|

TEMPI DI EROGAZIONE

Disponibilità dell'importo: Il corrispettivo derivante dal contratto di cessione del credito al netto delle tasse, spese e commissioni sarà versato dalla Banca sul conto corrente del Cliente entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi successivi al 10 (decimo) giorno del mese successivo alla visualizzazione del Credito d'Imposta nel cassetto fiscale della Banca, previa stipula del Contratto di Cessione.

RECLAMI

Il Cliente può presentare reclamo per iscritto indirizzandolo per posta ordinaria o raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Reclami istituito a Bolzano, Via del Macello 55, per e-mail all'indirizzo ufficio-reclami@volksbank.it per posta elettronica certificata all'indirizzo reclami@pec.volksbank.it via fax al numero 0471 979188 oppure compilando l'apposito modulo in filiale.

L'esito del reclamo sarà comunicato con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata entro i seguenti termini decorrenti dalla data di ricezione del reclamo stesso:

- 60 giorni per i reclami relativi alle operazioni e ai servizi bancari e finanziari;
- 15 giorni lavorativi per i reclami relativi ai servizi di pagamento. Se la Banca, per situazioni eccezionali alla stessa non imputabili, non può rispondere entro 15 giorni lavorativi, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, comunque non superiore a 35 giorni lavorativi;

In caso di risposta insoddisfacente dell'Ufficio Reclami il Cliente ha diritto di rivolgersi:

- all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) per le controversie in materia bancaria e finanziaria. Per sapere come adire l'Arbitro Bancario Finanziario, conoscere l'ambito della sua competenza e per ogni altra opportuna informazione si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, oppure ci si può rivolgere direttamente alla Banca, anche attraverso il sito internet della stessa www.volksbank.it;
- ad altre forme di risoluzione stragiudiziale delle controversie previste dalla normativa, compreso il preventivo tentativo di mediazione obbligatoria.

Il ricorso preventivo ad uno dei citati Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie costituisce condizione di procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale.

LEGENDA

| | |
|----------------------------|--|
| Cedente | Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o avente causa. |
| Cessionario o Banca | Banca Popolare Alto Adige S.p.A. |

| | |
|--|--|
| Cessione | Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al Cessionario il Credito conseguendo il relativo Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli articoli 1260 e ss. del Codice Civile. |
| Corrispettivo della cessione di credito | Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di corrispettivo della Cessione, determinato in misura percentuale del valore nominale del Credito ceduto. |
| Credito fiscale | Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente. |
| Ecobonus | Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14, c.1, D.L. 63/2013. |
| Sismabonus | Interventi di adozione di misure antisismiche previste dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013. |
| Bonus abbattimento barriere architettoniche | Interventi previsti ex art. 119-ter D.L 34/2020 |
| Superbonus | Per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 – 121 del Decreto Rilancio, che prevede una detrazione del 110% in 4 o 5 anni a dell'anno in cui sono state sostenute le spese. |